

compilazione teodosiana e della legislazione (novelle comprese) giustiniana. Inutile fare nomi. Le loro giovani opere (poche, ma spesso buone) ci sono davanti agli occhi negli scaffali delle nostre biblioteche, anche se non sono sempre sfogliate dagli indaffaratissimi cattedratici che le hanno ricevute in omaggio dagli autori ed anche se solitamente gli indaffaratissimi di cui sopra hanno omesso, secondo un uso di inciviltà ormai largamente diffuso, addirittura di accusarne ricezione.

Per quanto mi riguarda, l'entusiasmo e la costanza di G.G. Archi in questo ramo di ricerche, confesso, ha influenzato anche me, che sino a pochi anni fa dividevo la valutazione corrente del diritto postclassico esclusivamente nel senso di epilogo decadente della storia del diritto romano. Se non ho scritto nulla o quasi nulla in materia, è stato perché l'età mi sconsiglia di intraprendere indagini che probabilmente non avrei la forza di portare a fondo e al profondo, così come ad esse si conviene. In cambio, ho intensificato con vivo piacere le mie letture e sopra tutto le mie attenzioni e le mie sollecitazioni ai lavori di alcuni giovani proprio nella direzione consigliata ed esemplata dall'Archi. E in questa sede, nel presentare ai lettori il graditissimo volume quarto degli studi romanistici di Archi (*Scritti di diritto romano*, IV. *Il lascito dell'esperienza giuridica del V e VI secolo* [Giuffrè ed., Milano 1995] p. IV-129), suggerisco ai lettori di cogliere l'occasione per fare quanto ho fatto io, cioè di rimettere sul leggio gli *Scritti sulle fonti del diritto nel tardo impero romano*² (Ediz. univ. Sardegna, Cagliari 1990, p. XII-459) raccolti per encomiabile iniziativa di O. Diliberto e tutti (o quasi) dedicati a Teodosio II ed a Giustiniano nel quadro dei secoli in cui vissero ed operarono.

Saggi pacati, sobri, illuminanti, stesi in uno stile affabile e chiaro miracolosamente immutato negli anni. Saggi, dal primo all'ultimo, espressivi di un uomo convinto e che convince. Saggi di uno studioso di razza che ha speso sinora più che bene la sua lunga vita di ricerca e di pensiero.

ANTONIO GUARINO

TAGLIACARTE.

1. In una sua bella rievocazione del nostro caro Franz Wieacker (cfr. *Riv. dir. civ.* 41 [1995] 487 ss., spec. 489) Paolo Rossi afferma che «l'opera di W. è... all'insegna della fantasia: egli è stato davvero un personaggio sommamente fantasioso». Io, che di F. Wieacker sono in grado di ricordare e valutare solo la già di per sé vastissima opera di storiografo del diritto romano, mi sento, con riferimento alla stessa, pienamente d'accordo, anche se più di una volta ho avuto il fiato grosso nel seguirlo (senza peraltro raggiungerlo) in certi voli del suo alatissimo ingegno che mi sembravano un po' troppo arditi. Ma siccome il Rossi si riferisce

anche e sopra tutto al Wieacker come giurista del presente (un presente che ha avuto i suoi inizi veniali nel decennio nazista del secolo), mi permetterei di dissentire, in nome della mia modesta ma lunga ed assidua esperienza di magistrato e di avvocato, da un passaggio che non mi sembra sufficientemente calibrato: «Il mio vecchio maestro Piero Calamandrei non era percorso dal pur minimo dubbio quando — cinquant'anni fa — affermava saccente che 'i giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia'. La sua è oggi una voce autorevole ma lontana, ben datata, espressione di un chiuso positivismo giuridico che consentiva al giurista un modestissimo discorso sillogistico e combinatorio a valle delle norme». Ebbene no. Queste (ed altre ancora più cocenti parole che ometto deliberatamente di trascrivere) non si addicono, almeno a mio avviso, né alla frase incriminata del Calamandrei, né alla sua personalità di giureconsulto, di docente universitario e di avvocato (per non parlare dell'uomo politico, che qui preferisco, pur con qualche fatica, lasciare nell'ombra). La frase fu scritta nel 1942 in un articolo (*La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*) occasionato dal noto libro di F. Lopez de Oñate su *La certezza del diritto* (vedila ora in appendice alla seconda edizione, 1968, dell'opera) ed era espressione della civilissima convinzione che l'apice del diritto è la certezza e che l'interprete (in particolare, il giudice) è strettamente tenuto ad applicarlo per quel che esso è (o per quel che esso gli sembra) senza lasciarsi influenzare dalle critiche che gli vien fatto di fargli sulla base della propria intelligenza, della propria esperienza e, men che mai, delle proprie ideologie: il che alla vivacissima umanità di un Calamandrei (si legga di lui il commosso profilo tracciato da A. Galante Garrone, *I miei maggiori* [1984] 155 ss.) dovette parere, anzi assai spesso parve, un sacrificio ai limiti estremi del tollerabile. Il giurista di cui Piero Calamandrei parlava era, insomma, l'operatore giuridico (il magistrato, l'avvocato, il notaio e via dicendo): il quale, cinquant'anni fa ed ancor oggi ed ancora sperabilmente in futuro, il «lusso», cioè l'esorbitanza della fantasia oltre i confini segnati dal diritto vigente, non se lo può assolutamente permettere, pur spesso avendo di esso piena consapevolezza. Se questa era espressione di un «chiuso positivismo giuridico», vuol dire che anch'io (Cielo, ci mancava anche questa) sono un chiuso positivista. [A.G.].

2. Nel trovarmi tra le mani una scelta, amorosamente curata da J.E. Spruit, delle *Observatiunculae* di Jean Charles Naber, sento il dovere di esprimere viva gratitudine al curatore, agli altri promotori olandesi dell'impresa (indicati a p. VIII) e al nostro L. Labruna, direttore di 'Antiqua', cioè della raffinata collana in cui il volume (n. 59) è stato inserito (NABER J.CH., *Observatiunculae selectae*, edidit with an Introduction and Bibliography by J.E. Spruit [Jovene ed., Napoli 1995] p. LIII-661). Di questo erasmiano studioso ho detto (e non starò qui a ripetere) quel poco che ho saputo e potuto in uno scritto dal titolo *Le ragioni del giurista* (oggi in *Pagine di dir. rom.* 1 [1993] 441 ss., spec. 450 s.): molto più diffusa e profonda l'introduzione dello Spruit a p. XVII ss. Mi ero proposto, in un primo momento, di dedicare una serie di seminari all'illustrazione e al commento delle *Observatiunculae*, nella loro sapienza intrisa di benevola ironia, ma ho poi tristemente deciso di non farne niente, sopra tutto per ormai evidenti mancanze di forza. Peccato. Qui

a Napoli (e spero anche altrove) ancora vi sono giovani di primo pelo capaci, a mio avviso, di essere avviati al sano studio del diritto romano attraverso la conoscenza e la degustazione approfondita di vecchi ed autentici studiosi (tra i quali il Naber) che invece molti così detti maestri attualmente in cattedra, quando pur li conoscono, sdottoreggiano essere datati, ammuffiti, inutili e ingombranti. (Forse sono cattivo. Ma se l'implacabile Hera non si fosse limitata ad avere in uggia sin dalla nascita Herakles ed avesse previsto in tempo le cattive predicazioni dei futuri così detti maestri, chi sa se il colpo che non le riuscì con Ercole in culla, sarebbe andato a buon fine almeno con gli antenati degli antenati di costoro). [A. G.]

3. «Non si dice mai abbastanza sull'opportunità delle raccolte di scritti di un autore, specie se non si tratta di ripubblicazioni totali ordinate più o meno cronologicamente, bensì di volumi che contengono studi su un oggetto determinato, percorsi da fili conduttori unificanti». È doveroso, per ciò, arrivare addirittura alla lode per l'autore ed al plauso per l'editore quando la silloge è tanto vasta, completa e unitaria come quella del Giuffrè (G. V., *Lecture e ricerche sulla 'res militaris'* [Jovene ed., Napoli 1996, vol. IX delle Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università di Napoli «Federico II»] due tomi, p. XIII-587). Sono, quelle che precedono, le stesse parole che il Giuffrè ha usato (in *Iura* 25 [1974] 168 ss.) in riferimento alla ben nota raccolta degli scritti di E. Gabba su *Esercito e società nella tarda repubblica romana* (1973). Le ho riprodotte tali e quali perché non saprei esprimere meglio il mio apprezzamento per l'iniziativa del Giuffrè: iniziativa che, concludendo un ciclo di studi durato venti anni, ci permette di avere un quadro pressoché completo, e in molti punti acutamente approfondito, della rilevanza acquisita nella storia del diritto romano dalla complessa (e da altri autori troppo superficialmente studiata) materia della organizzazione militare e del suo vastissimo indotto in un arco di tempo che va dalle origini a Giustiniano. Quattro le parti in cui gli scritti sono ripartiti e ordinati (con l'aggiunta di sobrie, ma esaurienti note di aggiornamento bibliografico): la prima, intitolata «Per lo studio del diritto dei militari romani» (p. 1 ss.), contiene varie sollecitazioni e note che additano quanto si è scavato e quanto si può ancora scavare in questa materia; la seconda (p. 107 ss.) spazia nel campo accidentato dei rapporti tra «Militari e potere nella tarda *respublica*»; la terza riproduce il prezioso volume del 1974 su «La letteratura *de re militari*» (p. 209 ss.), con l'aggiunta dell'articolo «Dalla prassi amministrativa al 'diritto' militare» (p. 289 ss., pubblicato con altro titolo in *ANRW*, II.2 [1980] 234 ss.) e del saggio «Su Arrio Menandro» (p. 337 ss., pubblicato con altro titolo in *Labeo* 20 [1974] 27 ss.); la quarta riporta il volume del 1983 su «*Iura e arma*» (p. 381 ss.), con in più altri contributi riuniti in un capitolo su «Servi, disertori e veterani nel tardo impero» (p. 509 ss.) ed un capitolo intitolato «Dal diritto romano al diritto bizantino» (p. 535 ss., pubblicato con altro titolo in *Fs. Flume* 1 [1978] 25 ss.). Da tutto l'insieme di queste parti, pur se con qualche inevitabile lacuna e qualche ripetizione che tuttavia l'a. ha fatto bene a non eliminare, non vengono solo illuminati i *singularia iura* dei *milites* della repubblica e dell'impero alto e basso, ma

vengono posti allo scoperto, nelle loro implicazioni giuridiche, i delicati e spesso dolenti rapporti tra le istituzioni statali e quelle delle forze armate: rapporti che furono a volte di stretta intimità (basti pensare al popolo in armi dell'*exercitus centuriatus* ed al *comitatus maximus* che emerse da quest'ultimo) e furono a volte di separatezza e di vera e propria competizione, con esiti (malauguratamente) di supremazia degli *arma* sulla *toga*, giù giù sino alla concezione tardo-imperiale di tutta l'organizzazione pubblica come « *militia* », *palatina* o *armata* che fosse. E qui il mio ragguaglio sommario dell'opera si ferma; ma non senza due postille: in primo luogo, che altri più esperto di me (e meno prevenuto a favore dell'a. di quanto io notoriamente sia) sottoponga ad approfondita « lettura » le pagine del libro; in secondo luogo, che da quelle pagine (cosa, questa, molto più importante) siano stimolati giovani e valenti ricercatori ad ulteriori indagini, a nuovi approfondimenti e, sia pure (siamo uomini, finalmente), a correzioni, repliche, contrattacchi, rovesciamenti di fronti, insomma a tutto quanto si dice nel linguaggio corrente dei generali. [A. G.]

4. André Chastagnol ha raccolto in volume venti dei suoi articoli (a suo tempo comparsi separatamente, in riviste specializzate o atti di convegni) sul mondo 'romano' nel quarto secolo della nostra era: C. A., *Aspects de l'antiquité tardive* (« L'Erma » di Bretschneider, Roma 1994) p. 395. Divisa in quattro parti (I: Provinces; II: L'Histoire auguste; III: Rome; IV: Impôts et prix), l'opera ripropone all'attenzione degli studiosi interessanti indagini, sovente originate da una fonte epigrafica, sempre di godibilissima lettura. In questa sede sommaria, può essere interessante segnalare almeno l'articolo intitolato *L'empereur Julien et les avocats de Numidie* (p. 61 ss.), apparso originariamente in *Antiquités africaines* 14 (1979), nel quale vengono analizzate alcune linee della cd. iscrizione di Timgad (CIL. 17896), le quali paiono fissare gli onorari relativi all'opera professionale prestata dagli avvocati della Numidia: e non soltanto per la curiosità di immaginare un parallelo con il recente Decreto ministeriale n. 585 del 5 ottobre 1994, che ha stabilito le nuove tariffe spettanti a procuratori e avvocati. Già allora era passato molto tempo da quando la *lex Cincia* aveva proibito questo genere di 'donativi'; tale regola, però, che sembra esser ancora rispettata sotto Augusto (cfr. Cass. Dio 54.18.2), finì con l'essere rapidamente dimenticata se è vero che — prima di Giuliano l'Apostata, cui si riferisce il Chastagnol — l'imperatore Claudio (Tac., *Ann.* 11.7.8), poi Traiano (Plin., *Ep.* 5.9.4), poi anche Caracalla (ce lo ricorda Ulpiano, 8 *de omnibus tribunalibus*, in D. 50.13.12: « *licita quantitas intelligitur pro singulis causis usque ad centum aureos* ») dovettero occuparsi del problema. Nel documento in questione vengono indicati tre importi per altrettante distinte voci: una *postulatio simplex*, una *contradictio*, una *causa urguens quae finienda sit*: ed è proprio quest'ultima — che prevede l'onorario più elevato, equivalente alla somma dei precedenti due — ad aver suscitato i maggiori problemi di interpretazione. Rilevato che, nel seguito dell'iscrizione, pare farsi riferimento alla stessa fattispecie (ora denominata *definita causa*, ora *definitum negotium*), lo studioso francese, respinte le tesi di Mommsen e Pernice (che consideravano la *causa urguens* un procedimento diverso rispetto a

Sicché « Nerone fu uno dei *principes* e fu l'Anticristo, Adriano il primo monarca assoluto dell'impero romano » (*Nerone* p. 20). Ma, questo, una parte del senato del II secolo non lo aveva capito, e perciò « voleva per Adriano la stessa sorte che era toccata a Nerone » (ancora p. 20). [I. d. F.]

6. Salvatore D'Elia si è chiesto se sia esatto « ridurre in formule semplicistiche un mondo dalle proporzioni enormi e dalla produzione letteraria straripante », quale quello del II secolo d. C., « e rilevarvi una decadenza, magari con l'inspiegabile eccezione della letteratura giurisprudenziale, o scorgendo il positivo solo nella letteratura cristiana » (p. 161). E si è accinto a scrivere un ampio saggio (pur rinunciando a corredarlo di note elaborate e sinanche della lista bibliografica che « superava la trentina di pagine »: p. 7). Ha come titolo *Una monarchia illuminata. La cultura nell'età degli Antonini*, ed è stato edito da La Città del Sole, per la Collana « Il pensiero e la storia » dell'Istituto italiano per gli studi filosofici (Napoli 1995, p. 175). La impostazione avrebbe potuto esonerarlo dall'entrare nel campo del pensiero giuridico. Ma in primo luogo egli non avrebbe saputo rinunciarvi, interessato com'è alla globalità dell'esperienza socio-culturale antica. In secondo luogo, doveva contrastare in prima persona l'affermazione di Fr. Schulz, legata al « mito repubblicano », ossia che « il sole della giurisprudenza risplendeva ancora, ma di luce autunnale » (cfr. p. 42 nt. 57). Per ciò non mancano pagine e pagine di interesse strettamente giusromanistico: p. 10-14, 17-20, 37-44, 72-78. Egli ha l'amabilità di ringraziare i « romanisti del Centro Arangio-Ruiz ». Ma questi non hanno fatto altro che confermarli, con la loro dedizione, la sua passione anche per studi giusromanistici. [V. G.]

7. Amo credere che Theodor Mommsen, se fosse in grado di esprimere un giudizio terreno sull'opera postuma di Wolfgang Kunkel, opera degnamente curata e completata da Roland Wittmann, esprimerebbe in lealtà un giudizio molto positivo, pur trovandosi in cospetto di una trattazione che in buona parte rovescia il sistema da lui creato nel suo classico *Römisches Staatsrecht*. Per quanto personalmente mi riguarda, la valutazione positiva, pure se ben poco vale, è comunque la mia, anche se mi trattiene dall'andare oltre un certo limite prudenziale il fatto che il denso volume costituisce la « parte seconda » di un trattato previsto in tre parti e di cui quindi sono intuibili, allo stato, solo approssimativamente le impostazioni di base. Per ora, abbiamo sotto gli occhi un'esposizione molto attenta ed articolata, per verità non aggiornatissima nella bibliografia, delle « magistrature repubblicane », due delle quali (tribunato della plebe e dittatura, p. 554 ss.) dovute alla penna del Wittmann (KUNKEL W., *Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik*, Zweiter Abschnitt: *Die Magistratur*, von W. K. und R. W. [Beck, München 1995] p. XVII-806, in *Handbuch der Altertumswissenschaft* Abt. X, Teil III, Band II, Absch. 2). In termini cronologici, la visuale degli autori va, dunque, dalla espulsione dei re all'avvento del principato, aderendo a quella che è la inquadratura trattatistica di gran lunga prevalente; ma, in termini « giuridici » (io preferirei dire, meno impegnativamente, « istituzionali »), essa si stacca (a quanto, per ora, si deduce dall'Introduzione) dalla visione mommseniana dei magistrati come protagonisti del-

l'assetto costituzionale repubblicano, trasferendo il ruolo del protagonismo costituzionale al senato. Su questo orientamento generale non si può, sopra tutto a mio avviso (ed in riferimento a quanto son venuto sostenendo da tempi lontani ed in libri ed articoli che ometto di citare), che essere pienamente d'accordo. Tutto sta, peraltro, nell'individuare i tempi e le misure del fenomeno entro il vasto quadro di una costituzione non scritta, anzi nemmeno riducibile tutta a *mores* ed a *leges*, quale era quella romana. Questo il motivo essenziale per cui, particolarmente dopo la rottura dei vecchi schemi già meritoriamente operata dalla *Storia della costituzione romana* di F. De Martino, la conclusione di questo brevissimo cenno illustrativo è essenzialmente una manifestazione di attesa: attesa di quanto non più, purtroppo, il defunto Kunkel, ma altri degni suoi successori e continuatori, a cominciare dal Wittmann, sapranno dirci in ordine al rilievo ricoperto dalla « Staatspraxis » nei confronti della « Staatsordnung » repubblicana. [A. G.].

8. « *Nullum est iam dictum, quod non dictum est prius* ». Il detto terenziano (*Eunuch.* 41) è stato posto da Giuliano Crifò in esergo al suo volume di *Lezioni di storia del diritto romano* (Monduzzi ed., Bologna 1996, p. VII-384) per almeno, suppongo, due motivi: primo, affinché i suoi studenti più bravini si scervellino sul primo « *nullum* » (che i loro insegnanti delle scuole secondarie avrebbero severamente sottolineato con la matita rossa, se non addirittura con quella blu); secondo, affinché i suoi critici (beninteso, non quelli che parlano alle spalle) gli dicano « ma no, ma no ». Ebbene, io, che alle spalle della gente non parlo (quasi) mai, sorprendere forse il collega romano dicendogli: « ma sí, ma sí ». Non potrei farne a meno, dopo aver scritto quello che ho scritto nella mia *Giusromanistica elementare* (1989, p. 314 s.) e dopo aver per giunta applicato varie volte a me stesso la frase che Mefistofele rivolge a Wagner nel *Faust* di Goethe (2.2): frase che invece al Crifò non è assolutamente applicabile. Ciò che importa è che il libro sia godibile. A mio giudizio, lo è. Non so gli studenti (questo è un discorso che a me, per ovvi motivi, non sta di fare), ma gli studiosi di antico, giusromanisti e non, trarranno utile e diletto dalla sua lettura. Dico la verità: pur avendo tracannato diritto romano, nella mia lunga vita, a innumerevoli boccali, anzi barili, anzi botti, mi sono golosamente comportato con queste pagine come la vecchiarda (attenzione, studenti: la vecchiarda) di cui parla Lucilio (28,30 M.): « *anus russum ad armillum* ». Che più? [A. G.].

9. La produzione di provvedimenti formali che sanciscono l'esistenza e dunque l'obbligo di rispetto di alcuni precetti essenziali è un portato dell'età moderna: la cd. Magna Charta, estorta il 15 giugno 1215 da un manipolo di baroni in armi a re Giovanni, nei pressi di Runnymede, ne è infatti uno degli esempi più noti e risalenti. La constatazione non implica però, di per se stessa, che nei tempi antichi questi stessi principi non potessero essere ugualmente conosciuti e applicati: un tema di ampio rilievo, che da qualche tempo sta interessando anche i romanisti (gli è stato anche dedicato, tra gli altri, il sesto Convegno internazionale di Copanello, nel 1992). Joseph Plescia ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio allo scopo di verificare la eventuale sussistenza a Roma dei principali dettami di uno fra i più

ammirati e recenti documenti costituzionali, il Bill of Rights statunitense, approvato il 15 dicembre 1791: P. J., *The Bill of Rights and the Roman Law. A comparative Study* (Austin & Winfield, Bethesda 1995) p. 118. Il volumetto è diviso in due parti: nella prima, l'autore fornisce al lettore di formazione anglosassone alcuni lineamenti essenziali del diritto romano e del suo sistema giudiziale; nella seconda, approfondisce le eventuali connessioni tra il *ius Romanorum* e i diritti espressamente menzionati dai primi dieci emendamenti della costituzione americana: per esempio, libertà di religione, di parola, di stampa, di riunione, di ricorso alla pubblica autorità (tutti menzionati nel primo emendamento). Un'indagine del genere, per mostrarsi di qualche interesse, richiede al suo autore di svincolarsi dalle ricognizioni definitive presenti nella compilazione giustiniana (Ulp. 14 *ad l. Iul. et Pap. D. 1.3.31* taglierebbe le gambe a qualsiasi approfondimento) e di ricercare altrove le proprie verifiche: nelle ricostruzioni degli storici dell'epoca, nelle fonti normative, in quelle epigrafiche e anche in quelle atecniche. Questa è l'impostazione seguita dal Plescia, la cui analisi si snoda con agilità e chiarezza sino alla conclusione, secondo cui — « in short » — i Romani avevano sviluppato un sistema razionale di governo e di amministrazione della giustizia, il quale proteggeva l'individuo con diversa ampiezza, in considerazione del suo essere cittadino, straniero o schiavo. [M. V.].

10. Raramente i poeti scrivono romanzi. Ancor più rara è l'eventualità che questi siano ambientati nell'epoca romana. Che tale combinazione poi si realizzi ai giorni nostri può quindi ritenersi un vero « unicum », recentemente realizzatosi nell'ultima opera di Giuseppe Conte: *L'impero e l'incanto* (Rizzoli, Milano 1995, p. 193). La storia, narrata in prima persona, è — molto succintamente — quella di un *vir perfectissimus* della seconda metà del quarto secolo d.C. il quale, nominato da Giuliano a dirigere le grandi biblioteche pubbliche di Burdigala (oggi Bordeaux), a seguito del naufragio della nave che avrebbe dovuto condurlo da Genova a Marsiglia e di altri incidenti di percorso, inseguendo la sua passione giovanile per gli antichi culti, ormai banditi dagli imperatori cristiani, e per le arti magiche, si trova in una foresta nella quale resistono ancora alcuni discendenti delle popolazioni indigene, sopravvissuti alle campagne condotte in quei luoghi da Cesare in poi. È però il Cristianesimo l'ultimo vero conquistatore, il quale, realizzando i suoi scopi anche con mezzi non proprio ortodossi, annienterà il piccolo villaggio tra le querce sacre e le sue tradizioni millenarie. L'opera, che si segnala al lettore per la purezza a tratti assoluta della lingua, può offrire spunti di interesse anche al romanista, coinvolgendolo, da una prospettiva poco frequentata, nella percezione del significato di devastazione (soprattutto in senso storico e culturale) che le 'conquiste' imperiali necessariamente ebbero. [M. V.].

11. Già R. Sacco, nel suo interessante articolo su *Il diritto muto*, in *Riv. dir. civ.* 39 (1993) 1.689 ss., aveva tratteggiato il concetto del diritto, per l'appunto, « muto », cioè precedente il diritto « culto », o del linguaggio articolato, cui gli uomini civili sono abituati. Oggi A. Gianola, valendosi di ampio spiegamento di referenze bibliografiche, torna sul tema e lo sviluppa, ancora in *Riv. dir. civ.* 41 (1995) 1.805 ss., con un saggio dal titolo *L'analisi etologica del diritto*. L'etologia,

vale a dire la scienza dei comportamenti animali (approssimativamente comuni agli uomini e agli animali subumani), chiarirebbe un mucchio di cose in tema di diritto. Non discuto. Mi permetto solo di segnalare che etologo *ante litteram* fu dunque, molti secoli fa, Domizio Ulpiano con quella sua concezione del *ius naturale* « tout court » (quello « *quod natura omnia animalia docuit* ») che si legge in D. 1.1.3, e che tanti fiumi di inchiostro ha fatto versare ai giusromanisti di ogni tempo e di ogni paese. [A. G.].

12. L'Association des Professeurs de langues anciennes de l'enseignement supérieur (APLAES) ha curato la redazione di un *Annuaire des Antiquisant de France (langues, littératures et civilisations de l'Antiquité)* (Editions ADOSA, Clermont-Ferrand 1988, p. 189), cui si è di recente affiancato un aggiornamento sino a tutto il 1994 (p. 46). L'annuario, strutturato con cura, contiene, oltre agli indirizzi professionali e privati di numerosi antichisti francesi, ampie notizie sulle pubblicazioni e sui relativi settori di ricerca. Importanti anche gli indici di università, istituti (p. 169 ss.) e centri ed équipe di ricerca (p. 174 ss.). Alcuni rilievi. Passi che la maggior parte dei romanisti francesi (fra cui Jean Gaudemet, Michel Humbert, Jean-Philippe Lévy, Claude Nicolet e Yan Thomas) sia assente dalla raccolta (possibile che abbiano tutti trascurato di rispondere al questionario inviato dai redattori agli « spécialistes français de l'Antiquité » [p. 7]?). Passi la presenza di taluni autori presenti nei cataloghi della casa editrice. Ma possiamo passar sopra all'inclusione, fra gli antichisti francesi, di Antonio Garzya (p. 71 s.)? [F. LA.].

13. Settimo dei « Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano » e ultimo degli studi dedicati da Rafael Domingo al primo titolo edittale, il volumetto *Estudios sobre el primer título del edicto pretorio. 3. - Palingenesia y reconstrucción* (Santiago de Compostela 1995, p. 133), « Alvaro d'Ors octogenario dicatum » (p. 5), tenta la ricostruzione delle clausole del primo titolo non affrontate nei due precedenti lavori (su cui si v. *Labeo* 40 [1994] 119, 405). Con sorprendente vivacità d'ingegno l'a. formula convincenti ipotesi in ordine al tenore delle rubriche « *si quis in ius vocatus non ierit* » (p. 19-31), « *de cautione et possessione ex causa damni infecti danda* » (p. 32-51), « *de fugitivis* » (p. 52-65), dell'assai controverso editto sul « *ius novum statuere* » (p. 66-83) e dell'altrettanto dibattuta clausola « *de albo corrupto* » (p. 84-102). Per quanto attiene alle ultime due disposizioni, il Domingo apporta nuova linfa all'ancora accessissima disputa: esse, stando all'a., sarebbero state intese a perseguire abusi da parte di magistrati municipali che avessero varcato i limiti di competenza loro prefissi dall'editto urbano o dalla *lex municipii*, o avessero stravolto il testo edittale al momento della *propositio* di esso nella loro comunità. Gli interessanti spunti interpretativi sono suffragati da una ricostruzione palingenetica dell'intero primo titolo, presentata nella seconda parte del volumetto (p. 103-122), unitamente ad una nuova palingenesi dei commentari edittali di Ulpiano, Paolo e Gaio e dei frammenti dei *Digesta* giulianeî riferiti al titolo *de iurisdictione*. Dati i promettenti risultati raggiunti possiamo solo augurarci che il Domingo prosegua i suoi studi nel solco tracciato: è quanto del resto pare ripromettersi egli stesso, definendo (*Prólogo*, p. 12) quelli appena trascorsi i suoi « primeros años de investigación edictal ». [F. LA.].

14. Le Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), sotto la presidenza di Pietro Perlingieri e la direzione generale di Giovanna Delfino, compiuti i cinquant'anni, hanno edito un *Catalogo storico 1945-1995* (Napoli 1995, p. 334), che si ha piacere di segnalare non solo per la sua sobria eleganza e non solo per la sua utilità (ha un indice analitico del contenuto delle opere, oltre che quello alfabetico degli autori), ma perché questa casa editrice napoletana ha sempre prestato attenzione alla storia del diritto e del pensiero giuridico. Giovanni B. Ferri, introducendo la sezione relativa (p. 136-39, 140-88) augura, con la formula dell'insediamento vescovile, « *ad multos annos* », passando idealmente il testimone agli studiosi che detteranno qualche altra riflessione per il catalogo del centenario. *Labeo* fa suo l'augurio, ma ha già dato incarico di iniziare a predisporre il pezzo che pubblicherà nel 2045. [V. G.]

15. Dopo alcuni saggi apparsi negli ultimi anni dedicati a specifici 'momenti' dell'evo tardoantico ed in più sensi preparatori, Elio Dovece ha pubblicato ora una monografia d'uguale ispirazione ed ambiente: « *Ius principale* » e « *catholica lex* ». *Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia* (Jovene ed., Napoli 1995, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università degli studi di Napoli « Federico II »: VIII) p. X-324. Il libro, sul quale vi sarà modo di tornare in occasione di più approfondita lettura, risulta articolato in quattro capitoli (più una brevissima *Prefazione*) fatti seguire da due indici: quello delle fonti studiate (molte e dalla più varia collocazione editoriale: p. 309-315), e quello assai esuberante degli autori 'interrogati' (romanisti, teologi, storici, ecc.: p. 317-324). Il primo capitolo descrive sia le precise scelte documentarie effettuate dall'autore, ossia alcuni materiali normativi sulla *Christiana fides* contenuti nel Teodosiano, negli *Acta conciliorum oecumenicorum* e nel *Codex giustiniano*; sia gli estremi cronologici della ricerca stessa, cioè sostanzialmente gli anni della prima metà del sec. V (*Prolegomeni*, p. 1-50). Il secondo capitolo, principiando l'indagine dal significato della pubblicazione occidentale del *Codex Theodosianus*, e col sussidio di non pochi spunti tratti dalla tarda storiografia ecclesiastica, tenta di cogliere l'esatta misura dell'acquisizione culturale di tale compilazione da parte dei ceti di governo contemporanei (*L'evento-Teodosiano*, p. 51-119). Il terzo capitolo, col conforto anche di una parte significativa della letteratura epistolare ambrosiana, dà ragione esegetica del *ius principale* teodosiano strettamente riguardante il Credo cattolico, ed individua il referente episcopale come ineludibile orientamento per l'intera normazione allora codificata (*L'indirizzo normativo nell'età del Codice*, p. 121-194). Il quarto capitolo prima studia le *constitutiones* 'religiose' del secondo Teodosio (sia quelle compilatorie sia quelle rintracciabili negli *Acta* dei sinodi), e poi esamina il sostanzioso analogo *corpus* prodotto da Marciano negli anni 451-452. L'orientamento legislativo per la definizione del Credo ortodosso dei sudditi di Roma sarebbe definitivamente mutato (e così, stabilmente, fino alle *novellae* di Giustiniano I): dal vescovo al concilio ecumenico della *catholica ecclesia* ed ai suoi principi dogmatici (*Da Teodosio II a Marciano*, p. 195-305). [I. d. F.]

16. Il *Casebook zum römischen Vertragsrecht* di Herbert Hausmaninger è pervenuto alla sua quinta (aggiornata e aumentata) edizione (Manz ed., Wien 1995, p. 390) e si accompagna alla quinta edizione (1995 anch'essa) dello *Schadenersatzrecht zur*

lex Aquilia. Fatto significativo perché indice del successo che riscuote nelle università austriache l'insegnamento del diritto romano « per casi », sopra tutto se è praticato (come è in effetti praticato dal nostro autore) in sussidio di un testo di studio organico (qual è, nella specie, il *Römisches Privatrecht*¹⁷ [1994] dello stesso Hausmaninger e del compianto Selb) e non in modo autonomo o semi-autonomo, cioè col deplorable sistema dello sparo dei « casi » (e di essi soltanto) a mitraglia. Dato che per tutta la mia lunga carriera di insegnante il diritto romano pubblico e privato l'ho insegnato agli studenti, con una certa passione ed anche (credo) con una certa efficacia, proprio col metodo pratico dallo Hausmaninger, non posso che rallegrarmi (anzi tornare a rallegrarmi) con lui per questa sua fatica dei Casebooks e sono lieto di segnalare che la ricca scelta di casi veramente interessanti (e non soltanto singolari : curiosi) è da lui accompagnata da « Erörterungen » alla riflessione giuridica atemporale che sono (anche per il frequente richiamo, nei limiti del ragionevole, dell'ABGB e del BGB) sempre di grande stimolo. Forse (mi sia concesso di formulare un appunto) è successivamente sacrificata (o almeno così pare dallo scritto) la sollecitazione alla riflessione critica strettamente storica, insomma all'esegesi delle fonti riportate e tradotte. Ma si sa, i tempi che attraversiamo sono (giusromanisticamente parlando) tempi di radicalismo controrivoluzionario: gli eccessi (innegabili) dell'interpolazionismo di alcuni studiosi hanno indotto, come altrove è avvenuto in sede politica, a rovesciare statue su statue (dato e non concesso che di statue ne siano state erette ai Gradenwitz dell'ultimo secolo, così come invece lo sono state, e in che numero, ai Marx, ai Lenin e via dicendo). Io continuo a credere che, in questa furia distruttiva dei monumenti (di Gradenwitz e compagni, beninteso), si sia alquanto esagerato. E mi chiedo se in avvenire non torneranno a farsi vedere, come succede altrove, i vecchi compagni. Mah. [A. G.].

17. Segnalo il libriccino per due motivi: primo, perché è divertente; secondo, perché, pur se vi fa capolino un compiacimento nozionistico eccessivo (alla maniera di Umberto Eco, per intenderci), è un utile modello per chi voglia scrivere un testo universitario che sia chiaro e leggibile. Si tratta di « Historicus » (autore anonimo, dunque) e del suo *Tutta un'altra storia. Frammenti di giornalismo antico e medioevale* (Il Mulino, Bologna 1995, p. III): in tutto, una quindicina di « pezzi » gettati giù (si fa per dire) nello stile del « chi, quando, dove, come e perché ». Per la storia romana, mi limito a segnalare (p. 49 ss.) l'articolo di *Res publica*, a. 60 a.C., sul laborioso accordo politico tra Cesare, Pompeo e Crasso (« Forse domani Pompeo scioglierà la riserva »). Ma, tra altre meno riuscite, le pagine più gustose sono quelle (80 ss.) dedicate da tre giornali di diversa ispirazione politica (Il *Corriere Papale*, la *Goslar Zeitung* ed il pettegolo *Canossa oggi*) al « Vertice di Canossa » del 1077: trionfo del papa sull'imperatore, trionfo dell'imperatore sul papa, o disgusto della contessa Matilde per quella tre giorni da avanspettacolo? Tutto bene, benissimo, quindi, in questa rilassante pubblicazione, se non fosse che in prima e in quarta pagina di copertina si tiene a precisare che Historicus « nasconde un grande nome ». Cattivo gusto, direi. E non tanto dell'editore, quanto dell'eminente autore che non ha posto il veto. (Quante volte quel veto io l'ho posto al mio editore,

ritrovi semplici riscontri applicativi occasionali. E, tuttavia, l'indagine del Micali induce a qualche migliore speranza, proprio nell'attenzione posta alla varietà ed alla concretezza dei riferimenti casistici. [O. DI POPOLO].

21. Lo stile esemplare dell'École française de Rome, una delle istituzioni più care agli uomini di cultura italiani, ha dato un'altra conferma di sé con la pubblicazione di una raccolta di saggi, relativi ai più diversi argomenti, dal titolo: «*Alla Signorina*». *Mélanges offerts à Noëlle de la Blanchardière* (Éc. Fr., Roma 1995, p. XVI-422). La «*signorina*», da tutti conosciuta, è stata per trentacinque anni, sotto le vesti formali di bibliotecaria, la sacerdotessa e il collante del prestigioso istituto. Renderle omaggio rispettoso e cordiale: ecco un'iniziativa che non può non essere ammirata e approvata. [A. G.].

22. Segnalo ai giusromanisti (e agli storici del diritto in generale) il libro di Alessandro Pizzorusso dal titolo *Sistemi giuridici comparati* (Giuffrè, Milano 1995, p. XXIII-359). Per due motivi: primo, perché si tratta di un raro esempio dello scrivere limpido e chiaro di cui tanto poco sono amanti (o capaci) molti, troppi autori moderni anche in campo giusromanistico; secondo, perché si tratta di una sintesi informatissima, intelligentemente aliena da «*il troppo e il vano*», relativa ad una materia di studio (divenuta in Italia, dal 1994, anche materia di insegnamento) che gli storiografi del diritto non possono conoscere solo alla lontana, anche perché l'indirizzo comparatistico della ricerca giuridica ha bisogno, almeno a mio avviso, del loro specifico contributo. Del diritto romano e della storia giuridica in genere l'a. si astiene dal parlare, salvo che per qualche «*obiter dictum*», avendo sin troppa carne da cuocere, come studioso dei diritti moderni, nell'impianto della comparazione giuridica sincronica, cioè appunto tra gli ordinamenti vigenti nei principali paesi, o gruppi di paesi, civili della nostra età storica. L'astensione è lodevole perché ben difficilmente un solo autore è in grado di cimentarsi nell'orizzontale e nel verticale e l'a. ha coscienza di non essere neanche egli capace di tanto. Ma la lacuna si nota e deve essere colmata, anche al fine di precisare o correggere taluna delle inquadrature generali proposte in questo libro. Già da vari anni io ho tentato di lavorare in questa direzione, come dimostra la mia bibliografia aggiornata sin quasi ad ieri. Mi auguro che altri mi seguano (e mi superino). Attendo. [A. G.].

23. *La mort au quotidien dans le monde romain* (De Boccard, Paris 1995, p. 259) è una raccolta di scritti di autori vari, curata da F. Hinard e M.-F. Lambert, che si riallaccia ad un colloquio parigino del 1993. Le sezioni sono quattro, relative alla morte in generale (p. 7 ss.), alla situazione del morto e della relativa tomba (p. 47 ss.), al comportamento dei sopravvissuti (p. 145 ss.), alle immagini dei morti e dei funerali (p. 223 ss.). La trattazione è, in complesso, interessante, anche se presenta qualche lacuna (per esempio, in ordine alla pena di morte ed al *sepulchrum violatum*). Mi sia concessa tuttavia una nota a proposito della discussa iscrizione vercellese CIL. 5.6700, relativa a due giovani che «*in complexu / pari exanimis / inventi sunt*». Mentre obbedisco *perinde ac cadaver* all'ordine del Mommsen «*de sinceritate tituli ne dubita*», non riesco a convincermi della tesi di S. Roda (p. 98 s.),

secondo cui i due morirono « facendo l'amore », anzi « nel momento in cui si compie o si è appena compiuto il gesto piú significativo e intenso del godimento terreno ». Non sarà stata, piú prosaicamente, « au quotidien », qualche insidiosa esalazione di ossido di carbonio proveniente dal vicino braciere? [A.G.]

24. Ho visto con molto piacere che la editrice « Le lettere », nella collana intitolata « Bibliotheca » (n. 9, 1995), ha ripubblicato in ristampa anastatica la felice traduzione che Vincenzo Arangio-Ruiz fece, in tempi tristi di guerra e di rovine, dei *Prinzipien* di Fritz Schulz (Federico Schulz, *I principii del diritto romano*, a cura di V. A. R. [Sansoni, Firenze 1946] p. XV-241). Opera di eccezionale penetrazione e di raffinata cultura, che è stata con poche altre il pane della mia personale formazione e che ho sempre sofferto, tacendo sino ad un certo punto (è il mio carattere) con il critico, sia stata impietosamente malmenata, in una sua gelida recensione, da un mio maestro, Mario Lauria (*SDHI*. 1 [1935] 219 ss.). Negli anni cinquanta, in una vivace stagione che vide nascere e crescere a Napoli un gruppo di valenti studiosi (tra cui il compianto, carissimo Ormanni), le critiche a Schulz, che intanto aveva dato alle stampe la sua fondamentale *History*, vennero molto attenuate (chi sa per influenza nascosta di chi?) dal Lauria, mentre accesero oltre misura gli entusiasmi distruttivi di quei giovani studiosi, oggi in parte tornati fortunatamente su posizioni piú caute. Di quella stagione ha parlato, in *Labeo* 40 (1995) 469 s., F. Guizzi, ed ha parlato altresí, in una « cronaca » di grande finezza ironica, A. Lovato, in *Iura* 43 (1992, ma 1995) 284 ss. Non mi importa che in quelle pagine non figuri colui che del gruppo di studio napoletano era il sergente maggiore e non il capitano (oppure, come ho detto in altra occasione, era il buttafuori e non il regista): il destino di certe parti che si recitano nella commedia umana è segnato. Mi importa dire, anzi ripetere e conclamare, che senza Schulz e tanti altri illustri studiosi eletti a bersaglio di critiche che sul momento prescindevano dall'elementare dovere della loro storicizzazione, non vi sarebbe stata la materia del **contendere, del fantasticare e, in definitiva, del creare**. Rileggere oggi i *Prinzipien* non è soltanto un debito di cultura, ma è anche, ma è sopra tutto un obbligo di riguardo e di ammirazione nei confronti di chi, in tempi assai critici, non si è piegato ai barbari, ma ha opposto ad essi tutto il buono (non poco) che ha potuto trovare nella esperienza del diritto romano. [A.G.]

25. L'editore Böhlau ha pubblicato, tra gli Studienbücher, quale Grundlage des Studiums, una *Einführung in das römische Recht* per le sapienti mani di P. Apathy, G. Klingenberg e H. Siegler (Wien-Köln-Weimar 1994) p. X-249. Il ricorso all'esperienza antica, ambientato ovviamente nell'ambito della cultura giuridica europea, è stato correlato a « das geltende österreichische Privatrecht » ed è stato impostato con particolare riguardo ai piani di studio di Linz (p. 1 s.). — Non si tratta, però, di una 'introduzione' in senso stretto, bensí di un sintetico ma compatto manuale: introduttivo solo nel senso che dà le visioni d'insieme per gli opportuni approfondimenti monografici, poi, del diritto romano. Tradizionale l'impostazione: parte generale sul *ius*, le sue articolazioni e le sue codificazioni (p. 2-8, 10-12), con cenni alla tradizione romana nell'ambito del diritto comune, della Scuola storica e della Pandettistica (p. 8-10); persone e famiglia (p. 14-46); successioni